

COMITATO PARITETICO - FONDO COMUNI CONFINANTI (Legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)

Schema di Atto Integrativo alle Convenzioni (ex art. 4, comma 1, punti c) ed e) del Regolamento del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa) così come modificate con i relativi atti aggiuntivi ed aventi ad oggetto l'attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici nel territorio della Provincia di Brescia - stralci per Ambiti Valle Sabbia, Alto Garda e Valle Camonica

TRA

- il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti, rappresentato dall'on. Dario Bond, nato a Belluno, il 18 maggio 1961, domiciliato per la sua funzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie – via della Stamperia, 8 – 00187 Roma, il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e per conto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie nella qualità di suo delegato nel Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse (c.d. Fondo Comuni Confinanti) di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., con funzioni di Presidente, in forza del DPCM del 9 ottobre 2019;
- La Regione Lombardia, codice fiscale 80050050154 e partita I.V.A. 12874720159, rappresentata da _____, nato/a a _____, il _____, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della stessa;

PREMESSO CHE:

- il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia hanno sottoscritto le Convenzioni, cosiddette "trasversali", di seguito denominate per brevità Convenzioni, aventi ad oggetto l'attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici, 2013/2018, nel territorio della Provincia di Brescia – stralci per Ambito Valle Sabbia, nonché per Ambiti Alto Garda e Valle Camonica;
- in data 9 febbraio 2017, prot. PAT n. 76385, è stata sottoscritta la Convenzione relativa all'ambito Valle Sabbia, ove gli interventi strategici approvati sono quantificati per un importo complessivo di Euro 46.395.000,00, di cui Euro 10.708.000,00 finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti; Convenzione, successivamente integrata con atto aggiuntivo, sottoscritto in data 13 aprile 2021, prot. Pat n. 343937, non incidente sulle schede di progetto e sull'importo del finanziamento;
- in data 10 marzo 2017, prot. PAT n. 140075, è stata sottoscritta la Convenzione relativa all'ambito Alto Garda e ad uno stralcio dell'ambito Valle Camonica, successivamente integrata con due atti aggiuntivi, rispettivamente sottoscritti in data 20 dicembre 2018, prot. PAT n. 779142 del 21 dicembre 2018 e, in data 30 maggio 2019, prot. PAT, n. 347478, a seguito dei quali il costo complessivo degli interventi strategici approvati è quantificato nell'importo complessivo di Euro 81.244.000,00 (13.580.000,00 Euro, per ambito Alto Garda e, 67.664.000,00 Euro, per ambito Valle Camonica) di cui 37.172.000,00 Euro (11.580.000,00 Euro, per ambito Alto Garda e 25.592.000,00 Euro, per ambito Valle Camonica) finanziati con le risorse del Fondo Comuni Confinanti;
- in attuazione della deliberazione n. 5 del 14 maggio 2020, il Comitato paritetico e la Regione

Lombardia hanno sottoscritto, in data 31 luglio 2020, prot. PAT n. 464563, il terzo atto aggiuntivo, relativamente alla Convenzione "trasversale" stipulata per l'attuazione dei progetti strategici nel territorio della Provincia di Brescia, ambiti Alto Garda e Valle Camonica, per l'inserimento di alcune modifiche, ove il costo complessivo degli interventi è rideterminato in Euro 80.391.000,00, (14.380.000,00 Euro, per ambito Alto Garda, e 66.011.000,00 Euro, per ambito Valle Camonica) e in Euro 37.972.000,00, (12.380.000,00 Euro, per ambito Alto Garda e 25.592.000,00 Euro, per ambito Valle Camonica) di cui 800.000,00 di economie, il finanziamento complessivo del Fondo Comuni confinanti;

- relativamente alla stessa Convenzione e, in attuazione della deliberazione n. 9 del 21 dicembre 2020, il Comitato paritetico e la Regione Lombardia hanno sottoscritto, in data 13 aprile 2021, prot. PAT. n. 252309, il quarto atto aggiuntivo, per l'inserimento di ulteriori modifiche, ove il costo complessivo degli interventi in essa disciplinati viene rideterminato in euro 80.871.000,00 (14.730.000,00 Euro, per ambito Alto Garda e, in 66.141.000,00 Euro, per ambito Valle Camonica) mentre il finanziamento complessivo del Fondo Comuni confinanti rimane invariato in 37.972.000,00, Euro, di cui 800.000,00 Euro di economie;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 8 bis, aggiunto con la deliberazione n. 14, del 2 dicembre 2019, al corpo del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico, prima della sua ultima riforma coordinata alle modifiche dell'Intesa di data 11 giugno 2020, articolo recante "Funzioni di monitoraggio e management", prevede: *"una percentuale massima del 2% da calcolarsi sulle risorse finanziarie annuali, di cui all'art. 5, comma 1, dell'intesa, al netto di quelle destinate a sostenere le attività di cui all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), è destinata alle attività insite in ogni progetto, di monitoraggio, controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento"*;
- Il comma 2 del medesimo articolo prescrive: *"Le risorse di cui al comma 1, così determinate e scorporate dalle somme destinate alle progettualità, sono attribuite, con riconoscimento dei relativi oneri diretti, sulla base di appositi specifici accordi anche a carattere pluriennale, alle Regioni del Veneto, Lombardia e alle Province di Belluno e di Sondrio, o altri soggetti territoriali da loro individuati, per lo svolgimento delle funzioni previste al comma 1 riguardanti le progettualità del Fondo insistenti nel proprio ambito territoriale"*;
- Il terzo comma dell'art. 8 bis prevede, altresì: *"Le Regioni del Veneto e Lombardia, ad eccezione della specificità delle Province di Belluno e di Sondrio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1 e nel rispetto del limite ivi previsto, possono definire analoghi accordi con le province di riferimento dei propri comuni confinanti con il Trentino Alto Adige al fine di ottimizzare dette funzioni sul territorio"*;
- l'articolo 20 del Regolamento sopra citato, anch'esso aggiunto dalla deliberazione n. 14/2019, recante *"Disposizione transitoria sulle funzioni di monitoraggio e management per la programmazione 2013-2018 dei progetti strategici"*, dispone: *"al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire una migliore conoscenza, qualificazione e diretta referenza sulle funzioni assegnate, la quota del contributo destinata alle attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti per il periodo di programmazione 2013 – 2018 può essere rendicontata direttamente dalle Regioni e/o dalle Province al Fondo Comuni Confinanti che provvederà alla diretta liquidazione. Detta quota è individuata negli accordi già sottoscritti o in fase di sottoscrizione che devono ricomprendere la determinazione e dimensione finanziaria delle risorse destinate a tali attività"*, con riferimento per questo alla percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all'articolo 8, comma 4, delle Convenzioni "trasversali";
- il nuovo Regolamento, approvato con deliberazione n. 4, di data 1 ottobre 2021, comprende, quale disposizione transitoria e finale, l'articolo 30 *"Gestione progetti strategici programmazione 2013-*

2018", la quale sintetizza in un'unica norma quanto previsto dagli articoli 8 bis e 20.

PRESO ATTO CHE:

- la Provincia di Brescia è stata individuata, dai vari enti coinvolti, quale soggetto deputato a svolgere per tutti i progetti ricompresi in entrambi gli ambiti territoriali di cui sopra, le funzioni di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, a supporto di Regione Lombardia, con il riconoscimento di una quota pari al 2,50% per ogni scheda di intervento;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione n. 15, del 2 dicembre 2019, in attuazione del suddetto articolo 20, disposizione ora ricompresa nell'art 30 del nuovo Regolamento, il Comitato Paritetico ha approvato la modifica/integrazione delle Convenzioni "trasversali" in essere, stipulate con la Regione Lombardia, la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto, per l'attuazione delle proposte di programma dei progetti strategici nei rispettivi territori provinciali;
- la modifica/integrazione delle Convenzioni "trasversali" è stata disposta con l'aggiunta di uno specifico comma, 4 bis, all'articolo 8, secondo quanto indicato nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 15/2019, nonché mediante la sottoscrizione di un unico atto integrativo riferito a tutte le Convenzioni "trasversali" per l'attuazione della proposta di Programma degli interventi strategici di ciascuna Provincia;
- la suddetta deliberazione ha altresì approvato lo "*Schema tipo di scheda riepilogativa/di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'art. 7 dell'Intesa con distinzione importi per funzioni di monitoraggio e management*" di cui all'Allegato B, costituente parte integrante e sostanziale della delibera stessa, disponendo che detta scheda debba essere poi allegata a ciascun atto integrativo;
- il Comitato Paritetico ha, all'uopo, disposto di delegare il Presidente all'approvazione, mediante proprie determinazioni, degli atti integrativi alle Convenzioni "trasversali" tuttora in essere per l'attuazione della proposta di Programma degli interventi strategici di ciascuna Provincia, subordinatamente alla previa comunicazione ai soggetti beneficiari delle nuove schede riepilogative/di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari, con distinzione importi per funzioni di monitoraggio e management, da allegare ai medesimi atti, e al decorso del termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, senza che essi abbiano presentato delle osservazioni;

VERIFICATO CHE:

- le schede riepilogative/di raccordo fra progetti e soggetti beneficiari di cui all'articolo 7 dell'Intesa, con distinzione degli importi per funzioni di monitoraggio e management relativamente a ciascuna delle Convenzioni, di cui sopra, integrate, per quanto riguarda l'Alto Garda e la Valle Camonica, dai primi due atti aggiuntivi, sono state comunicate ai soggetti beneficiari con lettera prot. PAT n. 40426, del 22 gennaio 2020, inviata via pec, senza che essi abbiano presentato delle osservazioni entro il termine di 15 giorni dal relativo ricevimento;

RILEVATO CHE:

- al fine del perfezionamento dell'iter previsto dalla deliberazione del Comitato paritetico n. 15, del 2 dicembre 2019, nelle more della sottoscrizione del suddetto terzo atto aggiuntivo, del quale con deliberazione n. 5, del 14 maggio 2020, il Comitato aveva, frattanto, approvato il relativo schema, con lettere pec del 16 giugno 2020, protocolli PAT nn. 322518, 322723, 322786, 322852 e 322911, si inviavano ai soggetti beneficiari interessati le nuove schede riepilogative/di raccordo, comprensive dei nuovi progetti o dei progetti modificati, schede da allegare al presente atto integrativo alla Convenzione "trasversale";

CONSTATATO CHE:

- nel termine assegnato non pervenivano osservazioni da parte degli enti beneficiari interessati dalle modifiche introdotte con il terzo atto aggiuntivo;

PRESO ATTO CHE:

- la Regione Lombardia, con lettera di data 7 luglio 2020, prot. Pat n. 409455, del 15 luglio 2020, comunicava, con riferimento al progetto n. 1AV "Realizzazione di un centro termale e di benessere a integrazione dell'offerta turistica dell'Alta Valle Camonica", che il Comune di Ponte di Legno, soggetto attuatore dell'intervento, ha espresso la volontà di mantenere in capo al proprio Ente la liquidazione della quota di management a favore della Provincia di Brescia, impegnando il relativo importo, pari ad Euro 165.000,00, con deliberazione n. 63 del 17 agosto 2018;

ACCERTATO CHE:

- al fine del perfezionamento dell'iter di cui sopra, con lettere pec di data 16 novembre 2021, protocolli PAT nn. 827905, 828016 e 828133 si inviavano ai soggetti beneficiari interessati le nuove schede riepilogative/di raccordo, da allegare al presente atto integrativo alla Convenzione "trasversale", allineate al quarto atto aggiuntivo;

RILEVATO CHE:

- in base agli accordi di collaborazione sottoscritti tra la Regione Lombardia, i soggetti attuatori e la Provincia di Brescia, quest'ultima riveste il ruolo trasversale di program manager, per cui è destinataria di un contributo individuato nella percentuale del 2,50 % per ogni scheda di progetto, anche riguardo alcuni progetti di sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali smart che, ricompresi nella medesima percentuale del 2,5%, non sono realizzabili nell'ambito dell'istituto del management riconosciuto alla Provincia di Brescia, sulla base delle Convenzioni "trasversali";

PRECISATO CHE:

- la determinazione del presidente del Comitato paritetico di approvazione del presente atto integrativo è stata assunta il giorno _____, con il n. ____ .

RITENUTO CHE:

- si renda necessario modificare le Convenzioni di cui sopra, così come eventualmente integrate con i relativi atti aggiuntivi, al fine di consentire modalità semplificate di liquidazione della quota, ricompresa nella percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all'art. 8, comma 4;

STIPULANO IL SEGUENTE

ATTO INTEGRATIVO

Art. 1

(Oggetto dell'atto integrativo)

1. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia accettano e concordano di apportare alle convenzioni "trasversali", così come eventualmente integrate con i rispettivi atti

aggiuntivi ed aventi ad oggetto l'attuazione della proposta di Programma di progetti strategici nel territorio della Provincia di Brescia – stralci per Ambito Valle Sabbia, nonché per Ambiti Alto Garda e Valle Camonica - le modifiche approvate con deliberazione n. 15, del 2 dicembre 2019 del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa e successiva determinazione del suo Presidente n. ___ del _____, nonché specificate agli articoli 2 e 3 del presente atto, al fine di consentire modalità semplificate di liquidazione della quota, ricompresa nella percentuale massima del 5% del finanziamento di ciascun intervento, di cui all'art. 8, comma 4 delle medesime Convenzioni, destinata al soggetto che svolge attività generale di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti.

Art. 2
(Modifiche alla Convenzione per l'attuazione
della proposta di Programma dei progetti strategici – Ambito Valle Sabbia)

1. Il Comitato paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare la Convenzione “trasversale” stipulata in data 9 febbraio 2017, prot. PAT n. 76385, così come integrata da atto aggiuntivo, dd. 13 aprile 2021, prot. Pat n. 343937, avente ad oggetto l'attuazione della proposta di Programma di progetti strategici nel territorio della Provincia di Brescia – Stralcio per Ambito Valle Sabbia, con l'inserimento dopo il comma 4, dell'articolo 8, del seguente nuovo comma:

“4 bis. La percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, di cui al comma precedente, ricomprende la quota del 2,50% , pari a complessivi Euro 187.500,00” come espressamente indicati nella colonna “Finanziamento FCC”, sottocolonna “Management”, della scheda riepilogativa/di raccordo che viene allegata al presente atto integrativo sotto la lettera “A”, e riferita alla Convenzione per l'attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici per la Provincia di Brescia – Ambito Valle Sabbia. “L'importo complessivo viene riconosciuto alla Provincia di Brescia, al fine dello svolgimento delle attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, e viene erogato come segue, fermo restando l'impegno della Regione Lombardia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)” della convenzione “trasversale”:

- “anticipo fino al 40% del contributo complessivo per ambito del programma dei progetti strategici, da cui viene detratto l'eventuale importo già pagato, alla sottoscrizione dell'atto integrativo” così come costituito dal presente;
 - fino al 90% del contributo per ambito del programma dei progetti strategici, sulla base di fabbisogni periodici di cassa, almeno semestrali, su richiesta e sottoscrizione del responsabile dell'organo competente della Provincia di Brescia.
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere presentata una relazione illustrativa delle attività e un prospetto delle spese sostenute che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal Fondo Comuni Confinanti, anche come anticipo, corredate da una dichiarazione resa dal responsabile dell'organo competente della Provincia di Brescia attestante l'effettivo pagamento delle stesse spese;
 - il restante 10% alla chiusura di tutti i progetti per ambito del programma, inteso come erogazione del saldo di tutti i progetti a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori di risultato, sulla base di una relazione finale dei progetti e di delibera/determinazione/decreto dell'organo competente della Provincia di Brescia che riporti il riepilogo delle spese complessivamente sostenute”.
2. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, ai fini dell'erogazione alla Provincia di Brescia del predetto importo del 2,5% su ogni scheda di intervento, sarà comunque verificata la corrispondenza dei documenti di supporto, riferiti in particolare ai fabbisogni periodici di cassa ed al saldo finale, alla sola attività trasversale di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio in senso stretto, con esclusione dell'attività riferita a progetti di sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali smart.
 3. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, a seguito

della modifica apportata con il presente atto integrativo, rimangono invariati sia l'importo complessivo dei progetti, pari a Euro 46.395.000,00, sia il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti con le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), dell'Intesa, pari a Euro 10.708.000,00.

4. I contenuti della Convenzione, sottoscritta in data 9 febbraio 2017, così come integrata con il suo atto aggiuntivo, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto integrativo.

Art. 3

(Modifiche alla Convenzione per l'attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici – Ambiti Alto Garda e Valle Camonica)

1. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano di modificare la Convenzione "trasversale" stipulata in data 10 marzo 2017, prot. PAT n. 140075, così come integrata con i suoi atti aggiuntivi ed avente ad oggetto l'attuazione della proposta di Programma di progetti strategici nel territorio della provincia di Brescia – Ambiti Alto Garda e Valle Camonica, con l'inserimento dopo il comma 4 dell'articolo 8 del seguente nuovo comma:

"4 bis. La percentuale massima del 5% del finanziamento concesso per ogni scheda di intervento, di cui al comma precedente, ricomprende la quota del 2,50%, pari all'importo complessivo di Euro 739.300,00, di cui Euro 264.500,00 per ambito Alto Garda ed Euro 474.800,00 per ambito Valle Camonica" come espressamente indicati nella colonna "Finanziamento FCC", sottocolonna "Management", della scheda riepilogativa/di raccordo che viene allegata al presente atto integrativo sotto la lettera "B" e riferita alla Convenzione per l'attuazione della proposta di Programma dei progetti strategici per la provincia di Brescia – ambiti Alto Garda e Valle Camonica. "Ai fini della quantificazione di tale importo complessivo, viene condivisa l'esclusione della quota di management di Euro 165.000,00 con riferimento al progetto n. 1AV "Realizzazione di un centro termale e di benessere a integrazione dell'offerta turistica dell'Alta Valle Camonica", la cui liquidazione alla Provincia di Brescia è prevista tramite il Comune di Ponte di Legno, quale soggetto attuatore dell'intervento. L'importo complessivo, così determinato in Euro 739.300,00, di cui Euro 264.500,00 per ambito Alto Garda ed Euro 474.800,00 per ambito Valle Camonica, viene riconosciuto alla Provincia di Brescia al fine dello svolgimento delle attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio, e viene erogato come segue, fermo restando l'impegno della Regione Lombardia di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b)" della convenzione "trasversale":

- "anticipo fino al 40% del contributo complessivo per ambito del programma dei progetti strategici, da cui viene detratto l'eventuale importo già pagato, alla sottoscrizione dell'atto integrativo" così come costituito dal presente;
- fino al 90% del contributo per ambito del programma dei progetti strategici, sulla base di fabbisogni periodici di cassa, almeno semestrali, su richiesta e sottoscrizione del responsabile dell'organo competente della Provincia di Brescia.
Alla presentazione dei fabbisogni di cassa successivi all'anticipo dovrà essere presentata una relazione illustrativa delle attività e un prospetto delle spese sostenute che dimostri di aver utilizzato almeno l'80% di quanto precedentemente erogato dal Fondo Comuni Confinanti, anche come anticipo, corredate da una dichiarazione resa dal responsabile dell'organo competente della Provincia di Brescia attestante l'effettivo pagamento delle stesse spese;
- il restante 10% alla chiusura di tutti i progetti per ambito del programma, inteso come erogazione del saldo di tutti i progetti a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori di risultato, sulla base della relazione finale dei progetti e di delibera/determinazione/decreto dell'organo competente della Provincia di Brescia che riporti il riepilogo delle spese complessivamente sostenute".

2. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, ai fini dell'erogazione alla Provincia di Brescia del predetto importo del 2,5% su ogni scheda di intervento,

sarà comunque verificata la corrispondenza dei documenti di supporto, riferiti in particolare ai fabbisogni periodici di cassa ed al saldo finale, alla sola attività trasversale di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio in senso stretto, con esclusione dell'attività riferita a progetti di sviluppo delle infrastrutture e servizi digitali smart.

3. Il Comitato Paritetico - Fondo Comuni Confinanti e la Regione Lombardia concordano che, a seguito della modifica apportata con il presente atto integrativo, rimangono invariati sia l'importo complessivo dei progetti pari a Euro 80.871.000,00 (Euro 14.730.000,00 per ambito Alto Garda ed Euro 66.141.000,00 per ambito Valle Camonica), sia il finanziamento del Fondo Comuni Confinanti con le risorse di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), dell'Intesa, nonché con economie per la quota parte di Euro 800.000,00, pari ad Euro 37.972.000,00 (12.380.000,00 Euro per ambito Alto Garda, e 25.592.000,00 Euro per ambito Valle Camonica).
4. I contenuti della Convenzione sottoscritta in data 10 marzo 2017, così come integrata con i suoi atti aggiuntivi, vengono riconfermati, salvo quanto modificato con il presente atto integrativo.

Roma, il _____

IL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO
PER LA GESTIONE DELL'INTESA PER
IL FONDO COMUNI DI CONFINANTI
- on. Dario Bond -

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE LOMBARDIA
- _____ -

PER PRESA VISIONE E CONDIVISIONE GLI EVENTUALI SOGGETTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4,
DELLE CONVENZIONI TRASVERSALI STIPULATE IN DATA 9 FEBBRAIO 2017 E IN DATA 10 MARZO 2017

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
- _____ -

IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA
- _____ -

IL SINDACO
DEL COMUNE DI IDRO
- _____ -

IL SINDACO
DEL COMUNE DI BAGOLINO
- _____ -